

REGOLAMENTO (CE) N. 1283/1999 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1280/1999⁽⁴⁾, reca nell'allegato B un elenco delle varietà di canapa che possono beneficiare dell'aiuto; che in seguito alle ultime analisi effettuate nella fase di produzione si è constatato che la varietà «Fedora 19» non produce sistematicamente canapa con un tenore di tetraidrocanabinolo conforme alla percentuale prevista all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98⁽⁶⁾; che il superamento di questa percentuale, pur restando

assai ridotto, è un valido motivo per non incentivare la varietà «Fedora 19» che, in ogni caso, non risulta conforme alla nuova percentuale ammissibile a partire dalla campagna 2001/2002;

- (2) considerando che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La varietà «Fedora 19» è soppressa dall'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla campagna 2001/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 14 della presente *Gazzetta ufficiale*.

⁽⁵⁾ GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7.